



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

N°	CRON.
	21 OTT. 2014
N°	REP.

in persona del Giudice dr. Marcello Piscopo all'udienza del 21 ottobre 2014  
ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 88956 nel ruolo generale affari contenziosi civili  
dell'anno 2012, avente per oggetto: opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404,  
comma secondo, c.p.c., vertente

**TRA**

██████████ s.r.l. con sede in Milano, via ██████████, codice fiscale: ██████████  
in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. ██████████  
difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. ██████████  
██████████ con il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via ██████████  
██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████

-ATTRICE-

**E**

ITALFONDIARIO s.p.a. con sede in Roma, via Carucci n. 131, codice  
fiscale: 00399750587, quale procuratore di INTESA SANPOAOLO s.p.a., in  
persona dell'avv. Francesco Primavera, difesa, giusta mandato in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Riccardo Rusconi presso il cui  
studio in Milano, via San Maurizio n. 3, è elettivamente domiciliata

-CONVENUTA-

CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione qui di seguito riportati

MP

**TRIBUNALE DI MILANO**

**Foglio di precisazione conclusioni**

Per **[REDACTED]**, in persona del legale rappresentante pro tempore

In via preliminare:

- 1) ordinare la sospensione dell'esecuzione ex art. 407 cpc del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. **17538/2007**, chiesto ed ottenuto da Italfondario spa, ai danni della **[REDACTED]**, definitivamente passato in giudicato in data 11-16.10.2007, ricorrendone i presupposti;
- 2) in accoglimento della medesima presente domanda di opposizione, per tutti i motivi esposti in narrativa, per l'effetto ed in ogni caso, dichiarare inesistente, nullo e/o privo di efficacia e comunque revocare, anche per carenza di legittimazione attiva e/o di valida procura, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 17538/2007, chiesto ed ottenuto da Italfondario spa, ai danni della **[REDACTED]** definitivamente passato in giudicato in data 11-16.10.2007, ai sensi dell'art. 647 cpc;
- 3) accertare e dichiarare che Italfondario spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ovvero **Intesa San Paolo spa**, in persona del legale rappresentante pro tempore, non hanno titolo per procedere all'ingiunzione pretesa dal Decreto Ingiuntivo e, di conseguenza, anche se non di pertinenza del presente giudizio di opposizione,

non ha titolo a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della opponente;

- 4) condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

Ad ogni modo sotto il profilo istruttorio si richiede la nomina di un CTU che, in via preliminare e subordinata, accerti l'applicazione nel caso di specie del combinato disposto di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 117 TUB ricorrendo la violazione da parte dell'originario istante della normativa sulla trasparenza delle operazioni e servizi bancari e solo all'esito di tale preventivo accertamento, effettui il ricalcolo della eventuale esposizione valutando se sono state correttamente applicate

1. la "commissione di estinzione 0,5%;
2. la trimestralizzazione degli interessi;

Una volta rieseguito il conteggio, determini il CTU sulla base dei dati rielaborati se

3. il costo totale effettivo annuo globale (TAEG) dell'operazione di finanziamento, abbia violato la normativa vigente in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari sul tasso di interesse ultralegale; indeterminabilità dello stesso.

Valuti altresì il CTU, anche all'esito della indagine che precede, se

4. il calcolo del TAEG abbia comportato violazione della legge anti usura.

Valuti, infine, il CTU se

5. i contratti di finanziamento che hanno dato origine al credito ingiunto abbiano o meno natura di "credito fondiario".

Senza intenzione di invertire l'onere della prova, avuto riguardo al fatto che compete alla banca la prova del proprio preteso credito, si richiede la esibizione, a manto dell'art. 210 cpc,

- a) della documentazione attestante "informazione contrattuale", consegnata alla [REDACTED] prima della conclusione del contratto di mutuo;
- b) del "documento di sintesi", allegato ai contratti di mutuo obbligatoriamente previsto come in precedenza eccetto;
- c) della documentazione attestante l'"indicatore sintetico di costo" (ISC), calcolato conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG), ai sensi dell'art. 122 del T.U. e delle relative disposizioni di attuazione.

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI**  
**NELL'INTERESSE DELLA ITALFONDIARIO S.p.A., quale procuratore di**  
**INTESA SANPAOLO S.p.A., successore di MEDIOCREDITO ITALIANO**  
**S.p.A. (già Intesa Mediocredito S.p.A.)**

Piacca all'Eccell.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta:

**In via preliminare e pregiudiziale:**

accettare e dichiarare l'Inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta *sub* 1 quanto al rapporto con l'opposizione di terzo all'esecuzione.

**Nel merito:**

In principalità

Accettare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione di terzo per cui è causa, anche per carenza di legittimazione attiva da parte della ~~XXXXXX~~

In subordine

Rigettare comunque e in ogni caso le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso:

accettare la responsabilità aggravata di controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., e per l'effetto condannarla a pagare alla Intesa Sanpaolo S.p.A. la somma di € 196.362,42, ovvero la diversa somma da accertarsi in corso di causa, anche eventualmente in via equitativa.

-Con reiezione delle istanze istruttorie e di ammissione di CTU *ex adverso* formulate.

Nelle spese

Con vittoria di compensi e spese legali, oltre iva e cpa 4%

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice in epigrafe ha proposto opposizione di terzo revocatoria avverso il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 17538/2007 emesso il 03.05.2007 e depositato il 04.05.2007, ruolo n. 12457/07, rep. n. 11034, con cui è stato ingiunto alla ██████████ di pagare la somma di Euro 3.927.248,31 oltre interessi e spese ivi liquidate in favore di ITALFONDIARIO s.p.a. quale procuratore di INTESA MEDIOCREDITO s.p.a., nei cui rapporti è in seguito subentrata INTESA SANPOAOLLO s.p.a.

A sostegno ha premesso di essersi resa acquirente dalla ██████████ r.l. di beni immobili ipotecati a garanzia del predetto credito, assumendo che il decreto impugnato recherebbe pregiudizio ai propri interessi siccome "...destinato ad incidere pesantemente ed aggressivamente sul suo patrimonio" (foglio 4 dell'atto di citazione).

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita ITALFONDIARIO s.p.a. opponendosi alla domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

Indi, respinta l'istanza di sospensione proposta ai sensi dell'art. 407 c.p.c., senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione.

Tanto premesso, va preliminarmente osservato che dal momento che il provvedimento impugnato è un decreto ingiuntivo, trova applicazione l'art. 656 c.p.c. che limita il rimedio straordinario in esame alla sola ipotesi di cui all'art. 404, comma secondo, c.p.c.

Ciò comporta che il gravame deve essere diretto a dimostrare non che il decreto ingiuntivo sia stato ingiustamente emesso per insussistenza del credito vantato, come di regola avviene nelle opposizioni ex art. 645 c.p.c.,

bensi che il decreto è l'effetto di dolo o collusione a danno del terzo opponente.

L'art. 405 c.p.c. prevede poi che la citazione deve contenere "...l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova", ciò anche al fine di dimostrare l'osservanza del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c.

Ebbene nulla di tutto questo è dato rinvenire nell'atto di citazione, nei cui trentacinque fogli si contesta la carenza di legittimazione ad agire dell'ingiungente e la mancanza delle condizioni per l'emissione del decreto, ma mai ci si preoccupa di spiegare perché vi sarebbe stato dolo o collusione né tantomeno in quale momento sarebbero stati scoperti.

L'opposizione, pertanto, non può essere esaminata nel merito e va dichiarata inammissibile, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali nella misura di cui in dispositivo.

La condotta processuale dell'attrice, tuttavia, merita anche una sanzione ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.

Infatti la stessa parte ha incardinato una controversia soggetta a stringenti requisiti di ammissibilità senza minimamente soffermarsi a dimostrare la sussistenza dei medesimi, nell'evidente illusorio tentativo di ottenere un'improbabile sospensione e conseguendo come unico risultato quello di coinvolgere la convenuta in defatiganti attività processuali, oltre che di offrire il proprio contributo al noto sovraccarico della Giustizia.

In applicazione della citata disposizione l'attrice va pertanto condannata al pagamento in favore della convenuta di una somma che, in considerazione della evidenziata gravità della condotta, stimasi di quantificare nel quadruplo



delle spese legali come liquidate in dispositivo e quindi nella somma di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno successivo alla presente decisione e fino all'effettivo pagamento.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla [redacted] ai sensi dell'art. 404, comma secondo, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 17538/2007 emesso il 03.05.2007 e depositato il 04.05.2007, ruolo n. 12457/07, rep. n. 11034;
- 2) condanna la [redacted] al pagamento, in favore di ITALFONDIARIO s.p.a. delle spese di lite che liquida in Euro 25.000,00 comprensivi di rimborso spese a forfait oltre contributo previdenziale ed I.V.A.;
- 3) condanna la [redacted] s.r.l. al pagamento, in favore di ITALFONDIARIO s.p.a. ed ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., della somma di Euro 100.000,00 oltre interessi legali dal giorno 22.10.2014 e fino al soddisfo.

Milano, 21 ottobre 2014

IL GIUDICE

dr. Marcello Piscopo

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria  
OGGI 21-10-14  
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dr.ssa Antonella FRANCIOSI

N°	CRON.
21 OTT. 2014	
N°	REP.

FATTO AVVISO	
TELEMATICO	
IL	21-10-14
DA	[signature]